



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/5581/C2

Venezia, 24 aprile 2012

Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

e p.c.

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti scolastici ogni ordine e grado
LORO SEDI

Ai responsabili regionali
ORGANIZZAZIONI SINDACALI comparto Scuola
LORO SEDI

AI SITO INTERNET DELL'USR
SEDE

OGGETTO: **D.M. n. 22 del 12.3.2012- C.M. n. 23 del 12.3.2012 - Cessazioni dal servizio PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA- INDICAZIONI OPERATIVE**

- collocamento a riposo d'ufficio;
- applicazione art. 72, comma 7 Legge 133/2008 e successive integrazioni (trattenimento in servizio oltre i limiti d'età);
- applicazione art. 72, comma 11 Legge 133/2008 e s.m.i. (risoluzione unilaterale rapporto di lavoro)
- Invio elenchi

Facendo seguito alla nota di questa Direzione prot. n. 3506 del 16.03.2012, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative per una corretta gestione delle procedure concernenti le cessazioni dal servizio e i trattenimenti in servizio per l'a.s. 2012/13.

Con riferimento alle diverse fattispecie, si precisa quanto segue.

1. Personale da collocare a riposo d'ufficio

Relativamente ai collocamenti a riposo d'ufficio, si elencano le categorie di personale interessate:

- a. Personale che, alla data del 31.12.2011, risultava in possesso di 40 anni di anzianità contributiva (previo preavviso)
- b. Personale che ha compiuto **65 anni tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2011**, (nato quindi tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1946) eventualmente già trattenuto in servizio, deve essere collocato a riposo d'ufficio alla scadenza della proroga;
- c. Personale che ha compiuto **65 anni tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2011** (nato quindi tra il 1° settembre e il 31 dicembre 1946): deve essere collocato a riposo d'ufficio, salvo trattenimento in servizio disposto ai sensi dell'art. 509, commi 3 e 5, del D.LVo 297/94;
- d. Personale che compie **65 anni tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2012** (nato quindi **tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1947**) deve essere collocato a riposo d'ufficio **solo se ha maturato quota 96 o 40 anni di servizio entro il 31.12.2011** (salvo trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, comma 5, del D.Lvo 297/94).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

Elenchi MIUR

Il MIUR, per agevolare l'individuazione del personale da collocare a riposo d'ufficio, ha predisposto gli elenchi allegati che si trasmettono agli UST:

- **personale con data di nascita compresa tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1946 (punto b) ;**
- **personale con data di nascita compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 1946 (punto c);**
- **personale con data di nascita compresa tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1947 (punto d)**
- **personale con data di nascita antecedente il 1° gennaio 1946;** questo personale dovrebbe essere in servizio solo se destinatario di proroga; a causa di possibili incoerenze nei dati a sistema, l'elenco potrebbe contenere personale di fatto già cessato dal servizio.

Applicazione art. 72, comma 7 legge 133/2008 (permanenza in servizio da 65 a 67 anni)

Com'è noto il D.M. 22 del 12.3.2012, allegato alla C.M. n. 23 del 12.3.2012, ha confermato la validità dei criteri stabiliti dalla Direttiva n. 94 del 4.12.2009, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 7, comma 7, della legge 133/08 (Trattenimento in servizio personale che ha compiuto i 65 anni di età).

In particolare la legge 122/2010 ha equiparato i trattenimenti in servizio da 65 a 67 anni a nuove assunzioni, con la conseguenza che queste ultime dovranno essere ridotte in misura pari al trattamento retributivo spettante al personale trattenuto in servizio.

Inoltre l'eventuale accoglimento delle domande di permanenza non potrà riguardare categorie di personale che registrano esubero.

Risulta pertanto necessario accertare la capienza della classe di concorso, posto o profilo di appartenenza di chi ha prodotto domanda di permanenza in servizio, al fine di evitare situazioni di esubero.

A tal fine si richiamano le seguenti indicazioni utili per l'accertamento dell'appartenenza o meno dei richiedenti a categorie che registrano o possono registrare personale **in esubero**:

- non potendo disporre dei dati relativi al prossimo anno scolastico 2012/13, in quanto sono ancora in corso le complesse operazioni di definizione delle piante organiche, si dovranno consultare i tabulati riassuntivi messi in linea da SIDI dopo la pubblicazione dei movimenti relativi al corrente anno scolastico 2011/12 che, com'è noto, riportano la situazione analitica di ogni singola classe di concorso, tipologia di posto e categoria di personale, con riferimento ai posti definiti nell'organico di diritto del citato a.s. 2011/12 ;
- in relazione ai predetti tabulati riferiti al corrente a.s. 2011/12 non potranno pertanto essere accolte le domande di trattenimento in servizio qualora il personale richiedente appartenga a categorie o classi di concorso che hanno registrato esubero provinciale, qualora l'esubero permanga dopo aver detratto il numero di domande di dimissioni volontarie e il numero di collocamenti a riposo d'ufficio riferito al prossimo anno scolastico. Parimenti, non dovranno essere accolte le domande in questione anche in caso di differenza pari a zero tra esubero 2011/12 e domande di dimissioni volontarie e collocamenti a riposo d'ufficio per l'a.s. 2012/12.

Dopo aver accertato che i richiedenti non appartengono a categorie in esubero, è necessario valutare **l'esperienza professionale** acquisita dai richiedenti in specifici ambiti.

A tal fine il Dirigente Scolastico della scuola di servizio esprimerà al Dirigente dell'UST il proprio motivato parere.

Ferma restando tale valutazione, dovranno essere privilegiati coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne hanno maturato almeno 35.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Si suggerisce comunque, al fine di garantire la continuità didattica, di dare la precedenza alla permanenza in servizio del personale docente che nell'a.s. 2012/13 sarà assegnato alle classi conclusive dei corsi di studio.

Può produrre la domanda di permanenza in servizio:

- 1) il personale che ha compiuto 65 anni entro il 31.12.2011 e non ha ancora maturato l'anzianità contributiva minima (20 anni) entro il 31.12.2011. Questo personale può essere trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 509, comma 3, del D.vo 297/94, per un periodo massimo di 5 anni e comunque non oltre il 70° anno di età.
- 2) il personale che raggiunge i 65 anni di età entro il 31.8.2012 che, alla data del 31.12.2011, ha raggiunto "quota 96". A tali dipendenti si applica il regime previgente e gli stessi non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva. Il trattenimento è concesso ai sensi dell'art. 509, comma 5, del D.vo 297/94, per un periodo massimo di 2 anni; l'interessato inoltre non deve raggiungere l'anzianità contributiva di anni 40 alla data del 1° settembre 2013.

Art. 72, comma 11 – Facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per compimento dell'anzianità massima contributiva di anni 40.

Anche per l'applicazione di detta disposizione la CM n. 23/2012 conferma la validità dei criteri stabiliti dalla citata Direttiva n. 94/2009.

La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2 dell'8.3.2012 ha chiarito che, anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma, rimangono applicabili gli istituti previsti nell'art. 72 del d.l. 112/2008 compresa la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

Si ricorda che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro deve essere preceduta dal preavviso da inviare almeno 6 mesi prima del termine del corrente anno scolastico (31.8.2012).

Si conferma la validità dei preavvisi eventualmente inviati entro la richiamata data.

Con riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni, si ringrazia per la consueta collaborazione delle SS.LL. e del personale di codesti Uffici e si inviano cordiali saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola